

## 9. LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI COMUNITARIE

### 1. La fatturazione delle operazioni intracomunitarie

#### a) L'acquisto intracomunitario

La fattura per acquisto intracomunitario di beni, ricevuta senza IVA, deve essere integrata dal cessionario indicando:

- il controvalore in euro del corrispettivo e degli elementi che concorrono a formare la base imponibile, se espressi in valuta estera;
- l'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota applicabile.

Dal 1° gennaio 2013 risulta più semplice l'adempimento nel caso di operazioni senza pagamento dell'I-VA o non imponibili o esenti poiché nella fattura, in luogo dell'ammontare dell'imposta non deve essere indicato "il titolo unitamente alla relativa norma" ma "il titolo (di non imponibilità, ecc.) con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale".

#### b) La cessione intracomunitaria

Dal 1° gennaio 2013 è concesso più tempo per emettere la fattura per la cessione intracomunitaria di beni: il documento non deve essere emesso il giorno della cessione (ovvero secondo le regole di fatturazione differita, in presenza del documento di trasporto o equipollente) ma "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione", con l'indicazione di "operazione non imponibile" specificando la norma nazionale (art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331) o comunitaria.

La fattura deve recare anche l'indicazione del codice ISO e il codice di identificazione attribuito al cessionario.

#### La fattura per la cessione intracomunitaria (art. 46, comma 2, primo periodo)

Fino al 31/12/2012	Dall'1/1/2013
Per le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 deve essere emessa la fattura numerata a norma dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile, con la specificazione della relativa norma	Per le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41, è emessa la fattura a norma dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.
<b>Avvertenze:</b> 1. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito al cessionario dello Stato membro di appartenenza oltre al proprio, cioè "IT" seguito dalla partita IVA. 2. Se la consegna del bene è fatta al cliente del cessionario in diverso Stato membro, nella fattura deve risultare lo specifico riferimento. 3. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 40, comma 2, secondo periodo (cioè per operazioni in triangolazione), deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.	

### 2. La regolarizzazione dell'acquisto intracomunitario

Dal 1° gennaio 2013, l'acquirente che non riceve la fattura di acquisto intracomunitario dispone di un maggior termine per regolarizzare l'operazione avente per oggetto una delle fattispecie indicate all'art. 38, commi 2 e 3, lett. b) e c).

Più in particolare, la procedura:

#### a) fino al 31 dicembre 2012:

- considerava il mancato ricevimento della fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- era consentita la regolarizzazione entro il mese seguente;

#### b) dal 1° gennaio 2013:

- va considerato il mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

- è consentita la regolarizzazione entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'operatore deve emettere la fattura in unico esemplare.

Se, invece, è ricevuta una fattura con corrispettivo inferiore a quello reale, va emessa la fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (e non più entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria).

### 3. La registrazione delle operazioni intracomunitarie

Dal 1° gennaio 2013 viene concesso più tempo per eseguire l'annotazione delle operazioni intracomunitarie sia di acquisto sia di cessione.

Le fatture di acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lett. b), previa integrazione con l'imposta, sono annotate, in maniera distinta, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura con riferimento al mese precedente (e non più, entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese) nel registro delle fatture. Le fatture emesse per regolarizzare un acquisto intracomunitario sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Va annotato anche il corrispettivo espresso in valuta estera.

Ai fini della detrazione dell'imposta, la fattura va annotata, in maniera distinta (ovvero con specifica evidenza) anche nel registro degli acquisti, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle medesime condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. L'annotazione nel registro degli acquisti è la condizione di accesso alla detrazione.

L'annotazione della fattura di acquisto intracomunitario nel registro delle fatture

Descrizione	Termine per l'integrazione	Termine per l'annotazione
Fattura di acquisto	giorno 15 del mese successivo al ricevimento	giorno 15 del mese successivo al ricevimento, con riferimento al mese di ricezione
Omesso ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione	autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione	entro il termine di emissione, con riferimento al mese precedente
Fattura con corrispettivo inferiore	autofattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria	entro il termine di emissione, con riferimento al mese precedente
Avvertenza: i dettaglianti e gli operatori assimilati possono annotare le fatture nel registro dei corrispettivi, nel rispetto dei termini indicati, e non in quello delle fatture (art. 47, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331).		

Le fatture emesse a fronte di cessioni intracomunitarie devono essere annotate distintamente nel registro delle fatture, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione. Ad esempio, se la consegna o spedizione dei beni è avvenuta il 10 marzo, la fattura va emessa, al più tardi, entro il 15 aprile e va annotata nel registro delle fatture entro il 15 aprile con riferimento al mese di marzo.

Va ricordato che è possibile tenere anche un registro sezionale degli acquisti intracomunitari (con validità ai fini sia dell'esigibilità dell'imposta che della detrazione) senza dover tenere un registro riepilogativo nel quale eseguire le liquidazioni dell'IVA (R.M. 8 settembre 1999, n. 144/E).

### 4. Gli enti non commerciali e le associazioni

Gli enti, le associazioni, ecc. indicati all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, devono eseguire l'annotazione della fattura di acquisto intracomunitario, entro i termini indicati al punto precedente della tabella, in apposito registro tenuto e conservato ai sensi del successivo art. 39.

Dal 1° gennaio 2013 è concesso un maggior termine per presentare la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari: l'obbligo va rispettato non più entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ma entro il secondo mese successivo.

Gli enti, le associazioni, ecc. non soggetti passivi d'imposta, qualora abbiano effettuato acquisti intraco-

*munitari di beni (salvo quelli soggetti ad accisa per i quali l'IVA deve essere assolta unitamente all'accisa) presentano, in via telematica, entro ciascun mese, la dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.*

*L'IVA va versata, entro il secondo mese successivo a quello di riferimento in maniera cumulata per tutti gli acquisti registrati nel mese.*

*L'IVA dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati all'art. 38, comma 5, lett. c) (cioè enti e associazioni indicati all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti per i quali l'IVA è totalmente indetraibile e produttori agricoli in regime di forfetizzazione dell'IVA di cui al successivo art. 34, purché non sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari), non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.*